PERCUDANI & PARTNERS
SOCIETA' DI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI

Monza, 29.03.2019

Circolare 10/2019
a cura dello Studio Associato Percudani

A tutti i clienti società

Oggetto: modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

In riferimento all'art.6, DM 17.6.2014 che disciplina l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale" vi ricordiamo che **in presenza di fatture senza IVA di importo superiore a euro 77,47 va assolta l'imposta di bollo di euro 2,00** esclusivamente con modalità virtuale.

L'art. 2 del Decreto prevede che tali modalità di assolvimento dell'imposta di bollo trovano applicazione a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall'1.1.2019.

L'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche **va versata**:

- ***per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare;***
- ***entro il giorno 20 del primo mese successivo.***

Ad esempio, l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 20.4.2019 (differito al 23.4 in quanto il 20.4 cade di sabato ed il 22.4 è festivo).

Il versamento dell'importo dell'imposta di bollo può essere effettuato:

- ***tramite addebito diretto su conto corrente bancario o postale dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;***
- ***tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.***

Vi ricordiamo, altresì, che è stato confermato che sulla fattura elettronica va apposta la dicitura *"assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del DM 17.6.2014"* e che è necessario compilare il campo "Dati bollo" presente nella sezione "Dati generali" della fattura elettronica.

In breve**, l'imposta di bollo va assolta sulle fatture, ricevute, note credito e note addebito se il loro imponibile, oltre ad essere superiore a 77,47 euro ricade nelle seguenti ipotesi di non applicazione dell'IVA:**

- esente ex art. 10, DPR n. 633/72;
- non imponibile per servizi internazionali (salvo i servizi relativi a beni in esportazione che sono esenti da bollo);
- non imponibile per operazioni nei confronti di esportatore abituale (a mezzo di lettera di intento del cliente);
- escluso dalla base imponibile ai sensi dell'art.15 del DPR 633/72;
- escluso dal campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 7 del DPR 633/72;
- escluso da IVA per l'applicazione dei regimi dei minimi o dei forfettari.

Per le note di variazione emesse ai sensi dell'art. 26, DPR n. 633/72 si tenga presente quanto segue:

1. nel caso in cui venga indicata l'IVA ovvero venga specificato che il documento cui si riferiscono è stato assoggettato ad IVA, le stesse sono esenti dall'imposta di bollo;
2. nel caso contrario (sempreché di importo superiore a € 77,47) sono soggette all'imposta di bollo.

Restando a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente, cogliamo l'occasione per porgerVi i ns. migliori saluti.

Percudani & Partners

20900 MONZA – Via Italia, 46 – Tel. 039/2351611 – Fax 039/2351616
20092 CINISELLO BALSAMO - Via XXV Aprile, 13 - Tel. 02/66049240 - Fax 02/66011465
24100 BERGAMO - Via Broseta, 101 - Tel. 035/318255 - Fax 035/322218
e-mail: info@percudani.it
www.percudani.it